

STATUTO**DELLA****"ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L."****TITOLO I****DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO****Articolo 1 – Denominazione, Codici di Comportamento e di Corporate Governance**

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata **"ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L."** retta dalle norme del presente Statuto.

1.2 La Società adotta un "Codice di Comportamento", un "Codice di Corporate Governance", con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché un codice per la ricerca e selezione del personale.

1.3 La Società si conforma alle procedure di informazione e reporting disposte dal socio unico Roma Capitale. La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza con gli indirizzi dettati da Roma Capitale.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio di Roma Capitale. L'Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà modificare la sede legale nell'ambito del territorio sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea. In caso di proroga ai soci non è attribuito il diritto di recesso.

Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La società ha per oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società esercita le seguenti attività:

-supporta l'Amministrazione di Roma Capitale (di seguito "A.C.") per la predisposizione e gestione e monitoraggio dei

Contratti di Servizio tra A.C. e Gestori, società affidatarie dei servizi di TPL;

-supporta l'"A.C." nella pianificazione e progettazione - fino al livello attuativo - di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico;

-assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio della centrale della mobilità;

-assicura la pianificazione, progettazione ed attuazione di metropolitane e in generale di sistemi di trasporto rapido di massa quali, a titolo esemplificativo, sistemi a fune, corridoi, sistemi di trasporto pubblico in sede propria e marciapiedi mobili orizzontali;

-assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autostazioni, impianti e parcheggi curandone l'intero processo attuativo, ivi incluse tutte le attività di ideazione, pianificazione e progettazione strategica;

-assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione, in coerenza con il piano investimenti di Roma Capitale, di impianti funzionali al trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autostazioni, impianti e parcheggi;

-assicura lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività, funzionale o comunque correlato, connesso, complementare o affine al servizio di trasporto e alla mobilità in genere;

-assicura la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership;

-assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il car-sharing, il bike sharing, etc.;

-supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile e per lo sviluppo e/o la gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni;

-cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi per Roma Capitale e la Città Metropolitana principalmente, ma non esclusivamente nel settore della mobilità, dell'ambiente e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

-garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ZTL, bus turistici, sosta, servizio TAXI, etc., nonché presidia i rapporti con gli utenti e/o clienti per l'informazione sui servizi di competenza;

-gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi, anche associativo, del contesto politico-istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la mobilità;

-svolge funzioni di supporto a Roma Capitale, nonché servizi alle società partecipate in relazione alle esigenze di informazione e comunicazione.

In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta.

È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE – FINANZIAMENTI

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato nel rispetto della legislazione vigente, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell'art. 2464 cod. civ.

Articolo 6 – Quote e diritti sociali

Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti al socio Roma Capitale in forza del presente Statuto.

Articolo 7 – Versamenti e finanziamenti soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

Articolo 8 – Limiti alla circolazione delle quote

8.1 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di quote di partecipazione della Società, di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette quote. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

8.2 Le quote e/o i diritti di opzione sono in tutto o in

parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto "in house providing" purché Roma Capitale mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

8.3 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE, AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 9 – Decisioni dei soci, Assemblea

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.

9.2 Nei casi e nei modi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

10.2 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso possono essere previste una seconda convocazione e convocazioni successive.

10.3 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

11.1 Possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto.

11.2 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 12 – Presidenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

12.2 Il verbale di ciascuna Assemblea ovvero le decisioni prese ai sensi dell'art. 9.2 sono trasmessi tempestivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al socio Roma Capitale.

Articolo 13 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 14 – Materie riservate ai soci

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina degli amministratori, da effettuarsi ai sensi dell'art. 15;
- la nomina, ove applicabile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22;
- la determinazione del compenso dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;
- la nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22;
- l'autorizzazione preventiva, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale sulla Società, delle decisioni aventi ad oggetto: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; (iii) la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo;
- le modificazioni dello Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 15 – Organo amministrativo

15.1 L'amministrazione della Società spetta di norma ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci, in base alla normativa vigente applicabile alla Società, fatti salvi i particolari diritti

riguardanti l'amministrazione attribuiti al socio Roma Capitale dal presente Statuto. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La società assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del Consiglio di Amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al precedente capoverso la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

15.2 Competono al socio Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ..

15.3 Gli amministratori restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati.

15.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal "Codice di Corporate Governance" e/o dal "Codice di Comportamento" di cui al precedente art. 1.2. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dal proprio Ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

15.5 Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

15.6 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo ai sensi del precedente art. 15.2, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto, l'inosservanza degli indirizzi impartiti da Roma Capitale in materia di contenimento dei co-

sti nonché l'inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi che non sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato da Roma Capitale.

Articolo 16 – Sostituzione degli amministratori

16.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 15 in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.2 Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere d'urgenza alle formalità necessarie per consentire ai soci di ricostituire l'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 15.

Articolo 17 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

17.1 I soci eleggono un Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Roma Capitale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, si può individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i Consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio Roma Capitale, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

Articolo 18 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di Roma Capitale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore ovvero dal Collegio Sindacale, ove nominato. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, che risulti ricevuta almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio

e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

18.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

18.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

18.5 Nei casi e nei modi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 19 – Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci e all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio Roma Capitale.

19.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

(a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 23;

(b) approvazione di proposte da sottoporre alla decisione dei soci e deliberazione dell'Assemblea;

(c) approvazione dei codici di cui al precedente art. 1.2;

(d) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 25;

(e) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale;

(f) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;

(g) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;

(h) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso,

sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;
(i) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

Articolo 20 – Amministratore Delegato

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.

Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

20.2 All'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 25.

20.3 All'Amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

20.4 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 21 – Rappresentanza legale

21.1 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato.

21.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 22 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

22.1 Quando i soci lo ritengano opportuno e nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge, è nominato il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

La nomina dei Sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La società assicura, anche in caso di sostituzione, il ri-

spetto della composizione del Collegio Sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R di cui al precedente capoverso la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Le quote di cui sopra si applicano anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

22.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca dei sindaci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ..

22.3 Il compenso dei Sindaci è onnicomprensivo ed è determinato dall'Assemblea al momento della presa d'atto della loro nomina, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

22.3 bis Il Presidente del Collegio Sindacale porta a conoscenza del Socio unico Roma Capitale ogni evento rilevante con tempi "concomitanti" alle decisioni della Società, e non solo nella relazione al Bilancio d'esercizio.

22.4 Il Collegio Sindacale altresì, nella persona del suo Presidente, invia al socio Roma Capitale, in occasione di decisioni di soci che abbiano ad oggetto le operazioni di cui al successivo art. 25.2 lett. (e), una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base delle operazioni proposte.

22.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

22.6 I soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferiscono l'incarico di revisione legale dei conti e determinano il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

22.7 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

22.8 I soci, alla scadenza del mandato per l'incarico di revisione legale dei conti, possono attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Articolo 23 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

23.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale, ove nominato, nomi-

na tra i dirigenti della Società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'organo amministrativo determina, mediante adozione di apposito regolamento, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto.

23.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina.

23.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti.

23.4 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste.

23.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

23.6 L'organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Articolo 23-bis – Tipicità degli organi

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI, PIANO STRATEGICO OPERATIVO E REPORTISTICA

Articolo 24 – Esercizio sociale e bilancio

24.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinchè questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo viene utilizzato dall'Assemblea per accantonamenti a riserve volontarie, per la distribuzione di dividendi e per gli altri scopi che l'Assemblea ritenga opportuni.

Articolo 25 – Piano Strategico Operativo

25.1 L'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, adotta annualmente e, per il tramite del proprio Presidente, trasmette al socio Roma Capitale una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.

25.2 Il piano gestionale annuale illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:

- (a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- (b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- (c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
- (d) le linee di sviluppo dell'attività;
- (e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dei soci e dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- (f) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale.

25.3 Il piano industriale pluriennale è redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Articolo 26 – Reportistica periodica

In riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, con cadenza trimestrale, predispone e, tramite il proprio Presidente, trasmette al socio Roma Capitale una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, della Società.

TITOLO V

SCIoglimento E CLAUSOLA RESIDUALE

Articolo 27 – Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

27.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli artt. 2484 e ss. cod. civ.

Articolo 28 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti.

F.to - Anna Donati

F.to - Vincenzo Papi - Notaio